

SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA "PATTO 2000"  
STATUTO

<b><u>ATTUALE STATUTO</u></b>	<b><u>STATUTO MODIFICATO</u></b>
<p><b>Art. 1</b> <b>DENOMINAZIONE</b> È costituita una Società Consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione "Patto 2000 S.C.a.r.l.". La Società ha prevalente capitale pubblico e non persegue scopo di lucro.</p>	<p><b>Art. 1</b> <b>DENOMINAZIONE</b> È costituita una Società Consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione "Patto 2000 Società Consortile a responsabilità limitata". La società potrà usare la denominazione abbreviata "Patto 2000 Soc. Cons. a r.l.". La Società ha prevalente capitale pubblico e non persegue scopo di lucro.</p>
<p><b>Art. 2</b> <b>SEDE</b> La società ha sede legale in Città della Pieve (Pg) Piazza XIX Giugno c/o Municipio e sede operativa in Chiusi (Si) Piazza XX Settembre N. 6 Palazzo delle Logge. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire altrove, ed anche all'estero, sedi secondarie, succursali ed uffici di rappresentanza nonché di sopprimerli.</p>	<p><b>Art. 2</b> <b>SEDE</b> La società ha sede legale nel territorio della Repubblica Italiana e nel Comune di Città della Pieve (Perugia) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni attuative del codice civile. L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire altrove, ed anche all'estero, sedi secondarie, succursali ed uffici di rappresentanza nonché di sopprimerli. L'organo amministrativo potrà trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune. È invece di competenza dei soci decidere il trasferimento della sede legale in un comune diverso.</p>
<p><b>Art. 3</b> <b>DOMICILIO LEGALE DEI SOCI</b> Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.</p>	<p><b>Art. 3</b> <b>DOMICILIO LEGALE DEI SOCI</b> Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società sarà quello risultante dal Registro delle Imprese. È onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.</p>
<p><b>Art. 4</b> <b>DURATA</b> La durata della Società è fissata fino al 31.12.2015 (trentuno dicembre duemilaquindici) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei soci.</p>	<p><b>Art. 4</b> <b>DURATA</b> La durata della Società è fissata fino al 31.12.2025 (trentuno dicembre duemilaventicinque) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei soci.</p>
<p><b>Art. 5</b> <b>OGGETTO</b> La Società Consortile a r.l. è costituita senza fini di lucro ed ha per oggetto: 1) la realizzazione del Patto Territoriale per lo sviluppo dell'area Valdichiana - Amiata - Trasimeno Orvietano riguardante ai sensi dell'art. 22, comma e), della Legge 8 giugno 1990 n. 142 come integrata dalla Legge 15.5.1997 n. 127, e ai sensi della comunicazione della Commissione</p>	<p><b>Art. 5</b> <b>OGGETTO</b> La Società Consortile a r.l. è costituita senza fini di lucro ed ha per oggetto: 1) la realizzazione del Patto Territoriale per lo sviluppo dell'area Valdichiana - Amiata - Trasimeno Orvietano, ai sensi dell'art. 22, comma e), della Legge 8 giugno 1990 n. 142 come integrata dalla Legge 15 maggio 1997 n. 127, successivamente sostituita dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ai sensi</p>

europea del 5.6.1996, della delibera CIPE 25 febbraio 1994, della Legge 341/95, della Legge 28.12.1996 n. 662 e della delibera CIPE 21.3.1997.

Il Patto riguarda le Provincie di Perugia, Siena e Terni e le Comunità Montane Amiata senese, Monte Cetona, Monte Peglia e Selva di Meana e Monti del Trasimeno e si riferisce ai territori dei Comuni di Chiusi, Chianciano, Sinalunga, Trequanda, Torrita di Siena, San Casciano dei Bagni, Cetona, Sarteano, Montepulciano, Pienza, Radicofani, Montalcino, Castiglion d'Orcia, Piancastagnaio, Abbadia San Salvatore, San Quirico d'Orcia, Orvieto, Fabro, Monteleone d'Orvieto, Ficulle, Allerona, Montegabbione, Porano, San Venanzo, Castel Viscardo, Castel Giorgio, Parrano, Baschi, Montecchio, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Paciano, Tuoro, Passignano, Panicale, Corciano, Marciano, Piegara e Magione, e le Camere di Commercio di Perugia, Siena e Terni;

2) per il perseguimento delle finalità del Patto la Società provvede a:

- rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e comunitari, ivi compresa la promozione del ricorso alle sovvenzioni globali;
- attivare le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione del Patto;
- assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati;
- verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori ed assumere le iniziative ritenute necessarie in caso di inadempimenti o ritardi;
- verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale a cui è finalizzato il Patto;
- promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze di servizi;
- assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del Patto e quindi delle azioni connesse allo sviluppo dell'area interessata.

della comunicazione della Commissione europea del 5.6.1996, della delibera CIPE 25 febbraio 1994, della Legge 341/95, della Legge 28.12.1996 n. 662 e della delibera CIPE 21.3.1997.

Il Patto riguarda le Provincie di Perugia, Siena e Terni e le ex Comunità Montane Amiata Senese, Monte Cetona, Monte Peglia e Selva di Meana e Monti del Trasimeno e si riferisce ai territori dei Comuni di Chiusi, Chianciano, Sinalunga, Trequanda, Torrita di Siena, San Casciano dei Bagni, Cetona, Sarteano, Montepulciano, Pienza, Radicofani, Montalcino, Castiglion d'Orcia, Piancastagnaio, Abbadia San Salvatore, San Quirico d'Orcia, Orvieto, Fabro, Monteleone d'Orvieto, Ficulle, Allerona, Montegabbione, Porano, San Venanzo, Castel Viscardo, Castel Giorgio, Parrano, Baschi, Montecchio, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Paciano, Tuoro, Passignano, Panicale, Corciano, Marciano, Piegara e Magione, e le Camere di Commercio di Perugia, Siena e Terni;

2) per il perseguimento delle finalità del Patto la Società provvede a:

- rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e comunitari, ivi compresa la promozione del ricorso alle sovvenzioni globali;
- attivare le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione del Patto;
- assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati;
- verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori ed assumere le iniziative ritenute necessarie in caso di inadempimenti o ritardi;
- verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale a cui è finalizzato il Patto;
- promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze di servizi;
- assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del Patto e quindi delle azioni connesse allo sviluppo dell'area interessata.

La Società potrà assumere inoltre, a carattere strumentale e comunque assolutamente non prevalente, direttamente o indirettamente o mediante acquisto di partecipazioni sociali, interessenze in altre società od imprese avente oggetto analogo, affine o connesso al proprio, concedere iscrizioni, riduzioni, surrogazioni, postergazioni ipotecarie e prestare avalli, fidejussioni e garanzie a favore dei soci o di terzi. La Società potrà compiere infine tutte le altre operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi

Art. 6  
CAPITALE SOCIALE

L'assetto societario è costituito in prevalenza da capitale pubblico ai sensi della Legge 142/90 come integrato dalla Legge 15.5.1997 n. 127. Il Capitale Sociale e' pari ad Euro 55.584,34 (cinquantacinquemilacinquecentottantaquattro virgola trentaquattro) diviso in quote di 0,01 (zero virgola zero uno) Euro o di suoi multipli. Ogni quota è indivisibile e la Società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna di esse. Le quote sociali sono liberamente trasferibili nel rispetto della prevalenza del capitale pubblico e del diritto degli altri soci. La partecipazione di ciascun socio non potrà essere superiore al 20% (venti per cento) del capitale complessivo della società.

Art. 7  
SOCI ED OBBLIGHI SOCIALI

Hanno diritto a partecipare alla società consortile:

- le Provincie, le Comunità Montane, i Comuni e le Camere di Commercio, elencati al punto 1 del precedente art. 5;
- le Associazioni di Categoria imprenditoriali e le Centrali Cooperative operanti nell'area del patto territoriale e che hanno sottoscritto a Montepulciano in data 20.10.1997 il primo documento di concertazione del patto territoriale;
- l'Ente Irriguo Umbro-Toscano;
- il Consorzio di Bonifica Valdichiana Romana e Val di Paglia;
- la Società Valdorcìa S.r.l.;
- le Banche e gli Istituti di credito;
- la Società Sviluppo Umbria SPA e l'Eurobic Toscana Sud S.r.l.

Possono chiedere di far parte della società consortile altri soggetti di rappresentanza generale e di categoria, Enti pubblici, Università ed Istituzioni di ricerca la cui adesione è utile e funzionale ai fini del raggiungimento degli scopi del patto territoriale. I soci hanno l'obbligo di osservare il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni assunte dagli organi sociali nonché di adempiere a tutti gli altri obblighi derivanti dalla partecipazione alla Società. L'ammissione del nuovo socio è fatta dietro richiesta dell'interessato il quale dovrà dichiarare la completa conoscenza del presente statuto, degli

Professionali, nonché nei limiti di legge eventualmente riferibili e applicabili ai soci. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità, alle Leggi vigenti in materia.

Art. 6  
CAPITALE SOCIALE

L'assetto societario è costituito in prevalenza da capitale pubblico ai sensi della Legge 142/90 come integrato dalla Legge 15.5.1997 n. 127, successivamente sostituita dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Il Capitale Sociale è pari ad Euro 55.584,34 (cinquantacinquemilacinquecentottantaquattro virgola trentaquattro) diviso in quote di 0,01 (zero virgola zero uno) Euro o di suoi multipli. Ogni quota è indivisibile e la Società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna di esse. Le quote sociali sono liberamente trasferibili nel rispetto della prevalenza del capitale pubblico e del diritto degli altri soci. La partecipazione di ciascun socio non potrà essere superiore al 20% (venti per cento) del capitale complessivo della società.

Art. 7  
SOCI E OBBLIGHI SOCIALI

Hanno diritto a partecipare alla società consortile:

- le Provincie, le ex Comunità Montane, i Comuni e le Camere di Commercio, elencati al punto 1 del precedente art. 5;
- le Associazioni di Categoria imprenditoriali e le Centrali Cooperative operanti nell'area del patto territoriale e che hanno sottoscritto a Montepulciano in data 20.10.1997 il primo documento di concertazione del patto territoriale;
- l'Ente Irriguo Umbro-Toscano;
- il Consorzio di Bonifica Valdichiana Romana e Val di Paglia;
- la Società Valdorcìa S.r.l.;
- le Banche e gli Istituti di credito;
- la Società Sviluppo Umbria SPA e l'Eurobic Toscana Sud S.r.l.

Possono chiedere di far parte della società consortile altri soggetti di rappresentanza generale e di categoria, Enti pubblici, Università ed Istituzioni di ricerca la cui adesione è utile e funzionale ai fini del raggiungimento degli scopi del patto territoriale. I soci hanno l'obbligo di osservare il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni assunte dagli organi sociali nonché di adempiere a tutti gli altri obblighi derivanti dalla partecipazione alla Società. L'ammissione del nuovo socio è fatta dietro richiesta dell'interessato il quale dovrà dichiarare la completa conoscenza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni già adottate dagli organi sociali e di approvarle senza riserve. Sulla richiesta di ammissione delibera l'organo

eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni già adottate dagli organi sociali e di approvarle senza riserve.

Sulla richiesta di ammissione delibera il consiglio di amministrazione, la delibera che ne respinge la richiesta dovrà essere adeguatamente motivata.

Le nuove adesioni sono ammesse entro i limiti del mandato conferito al consiglio di amministrazione sull'aumento del capitale sociale nei limiti di cui al precedente art. 6.

Il socio ha diritto di recesso unicamente nei casi previsti dalla legge ed è regolato secondo quanto previsto dall'art. 2473 c.c.

L'esclusione del socio non può essere deliberata se non nel caso indicato nell'art. 2466 c.c.

Al socio escluso o recesso spetta il solo rimborso delle quote sottoscritte al valore nominale o al minor valore risultante dal bilancio di esercizio in cui il rapporto si scioglie, imputandosi invece l'eventuale maggior valore a riserva speciale.

#### Art. 8

##### QUOTE SOCIALI

Ciascun socio che intende cedere in tutto od in parte le proprie quote deve offrirle in prelazione agli altri soci, salvo i limiti di cui al precedente art. 6, comunicando loro, mediante lettera raccomandata, il numero delle quote che intende cedere, il prezzo di cessione e le modalità di pagamento.

Nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della raccomandata gli altri soci devono comunicare se intendono esercitare o meno il diritto di prelazione.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di tutti gli altri soci il cedente può alienarle a terzi, previa comunicazione della

amministrativo, la delibera che ne respinge la richiesta dovrà essere adeguatamente motivata.

Le nuove adesioni sono ammesse entro i limiti del mandato conferito all'organo amministrativo sull'aumento del capitale sociale nei limiti di cui al precedente art. 6.

Ciascun socio consorziato può recedere dalla società consortile in ogni momento qualora ritenga che le attività poste in essere o le linee programmatiche assunte dalla medesima società consortile, non risultino più compatibili con i propri obiettivi istituzionali o, con particolare riferimento ai soci pubblici, qualora specifiche norme di legge impongano la dismissione della partecipazione nella società.

Il diritto di recesso compete inoltre in tutti i casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso deve essere esercitato nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 2473 c.c.

L'esclusione del socio non può essere deliberata se non nel caso indicato nell'art. 2466 c.c.

Può essere escluso anche il socio consorziato che risulti inadempiente all'eventuale obbligo di versamento delle quote di contributo e/o finanziamento annuo, ed in tal caso l'esclusione è regolata secondo la procedura di cui all'art. 2466 c.c.

Al socio escluso o recesso spetta il solo rimborso delle quote sottoscritte al valore nominale o al minor valore risultante dal bilancio di esercizio in cui il rapporto si scioglie, imputandosi invece l'eventuale maggior valore a riserva speciale.

In ogni caso il socio receduto o escluso dovrà adempiere integralmente agli impegni che eventualmente avesse assunto nei confronti della società in relazione alle attività promosse dalla medesima e/o derivanti da benefici o servizi spettanti al medesimo socio receduto o escluso, nonché al ripiano dei disavanzi patrimoniali emergenti dal bilancio di esercizio in cui si è realizzato il recesso.

#### Art. 8

##### QUOTE SOCIALI

Ciascun socio che intende cedere in tutto od in parte le proprie quote deve offrirle in prelazione agli altri soci, salvo i limiti di cui al precedente art. 6, comunicando loro, mediante lettera raccomandata, il numero delle quote che intende cedere, il prezzo di cessione e le modalità di pagamento.

Nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della raccomandata gli altri soci devono comunicare se intendono esercitare o meno il diritto di prelazione.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di tutti gli altri soci il cedente può alienarle a terzi, previa comunicazione della eventuale mancata collocazione, sia all'organo amministrativo che agli altri soci, allo stesso prezzo o ad un prezzo superiore, indicando i nomi degli acquirenti. Gli altri soci hanno

eventuale mancata collocazione, sia al Consiglio di Amministrazione che agli altri soci, allo stesso prezzo o ad un prezzo superiore, indicando i nomi degli acquirenti. Gli altri soci hanno ancora trenta giorni di tempo dalla predetta comunicazione per esercitare il diritto di prelazione allo stesso eventuale diverso prezzo offerto da terzi. Se i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione sono più di uno, le quote offerte in vendita saranno ripartite tra loro proporzionalmente alle loro quote di partecipazione alla società.

Tale diritto di prelazione non sussiste invece, qualora gli Enti Pubblici, che sono soci, intendano cedere in tutto o in parte le proprie quote ad altri Enti Pubblici anche non soci.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque esprimere il proprio gradimento per ogni cessione di quote a terzi, ed anche ad altri soci.

In caso di aumento di capitale, il termine per l'esercizio di opzione da parte di tutti i soci, conseguente alla delibera assembleare di aumento del capitale, non potrà essere inferiore a 2 (due) mesi, dalla data di deliberazione di aumento.

Nel caso che uno o più soci non esercitino il diritto di opzione, dovranno cedere gratuitamente gli altri soci il loro diritto, in proporzione delle rispettive quote se gli accettanti sono più di uno.

Anche la cessione del diritto di opzione sia gratuitamente agli altri soci, sia con corrispettivo a terzi, deve essere ratificata dal Consiglio di Amministrazione, il quale deve verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 6, fermo restando che tale ratifica non si rende necessaria in caso di cessione del diritto di opzione ad altri Enti Pubblici anche non soci.

Nei casi diversi da quelli disciplinati dall'ultimo comma dell'art. 6, l'Assemblea dei soci delibera in ordine al capitale sociale secondo le disposizioni di legge.

#### Art. 9

##### ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) due Vicepresidenti e l'Amministratore Delegato;
- e) il Collegio dei Revisori.

#### Art. 10

##### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è convocata o dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e ciò mediante lettera raccomandata spedita ai Soci nel domicilio risultante dal Libro Soci, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza ai sensi dell'art. 2479

ancora trenta giorni di tempo dalla predetta comunicazione per esercitare il diritto di prelazione allo stesso eventuale diverso prezzo offerto da terzi. Se i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione sono più di uno, le quote offerte in vendita saranno ripartite tra loro proporzionalmente alle loro quote di partecipazione alla società.

Tale diritto di prelazione non sussiste invece, qualora gli Enti Pubblici, che sono soci, intendano cedere in tutto o in parte le proprie quote ad altri Enti Pubblici anche non soci.

L'organo amministrativo dovrà comunque esprimere il proprio gradimento per ogni cessione di quote a terzi, ed anche ad altri soci.

In caso di aumento di capitale, il termine per l'esercizio di opzione da parte di tutti i soci, conseguente alla delibera assembleare di aumento del capitale, non potrà essere inferiore a 2 (due) mesi, dalla data di deliberazione di aumento.

Nel caso che uno o più soci non esercitino il diritto di opzione, dovranno cedere gratuitamente gli altri soci il loro diritto, in proporzione delle rispettive quote se gli accettanti sono più di uno.

Anche la cessione del diritto di opzione sia gratuitamente agli altri soci, sia con corrispettivo a terzi, deve essere ratificata—dall'organo amministrativo, il quale deve verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 6, fermo restando che tale ratifica non si rende necessaria in caso di cessione del diritto di opzione ad altri Enti Pubblici anche non soci.

Nei casi diversi da quelli disciplinati dall'ultimo comma dell'art. 6, l'Assemblea dei soci delibera in ordine al capitale sociale secondo le disposizioni di legge.

#### Art. 9

##### ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) l'Organo di controllo.

#### Art. 10

##### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è convocata o dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e ciò mediante lettera raccomandata spedita ai Soci nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza ai sensi dell'art. 2479 bis del C.C., o in qualunque altro modo idoneo ad

bis del C.C., o in qualunque altro modo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea può essere convocata in ogni luogo, anche fuori dalla sede sociale, purché nel Territorio Italiano.

In mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati tutti i Soci in rappresentanza dell'intero capitale sociale e siano presenti, o almeno informati, tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale, quest'ultimo se nominato, e tutti questi non si oppongano alla trattazione degli argomenti.

#### Articolo 11

##### INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci che risultino iscritti nel Libro Soci.

Ogni Socio che ha diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta o telegramma, anche da Terzi estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento in Assemblea e la validità delle deleghe.

Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni dell'Assemblea ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione sociale.

#### Articolo 12

##### PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che l'Assemblea stessa non elegga alla Presidenza uno dei Soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, scelto dall'Assemblea anche all'infuori dei Soci e può essere coadiuvato, occorrendo, da

assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio, fermo restando che quelli tra i soci consorziati, che non intendono indicare un'utenza telefax o un indirizzo di posta elettronica o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

L'Assemblea può essere convocata in ogni luogo, anche fuori dalla sede sociale, purché nel Territorio Italiano.

In mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati tutti i Soci in rappresentanza dell'intero capitale sociale e siano presenti, o almeno informati, tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, quest'ultimo se nominato, e tutti questi non si oppongano alla trattazione degli argomenti.

#### Articolo 11

##### INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese.

Ogni Socio che ha diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta o telegramma, anche da Terzi estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento in Assemblea e la validità delle deleghe.

Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni dell'Assemblea ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione sociale.

#### Articolo 12

##### PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che l'Assemblea stessa non elegga alla Presidenza uno dei Soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, scelto dall'Assemblea anche all'infuori dei Soci e può essere coadiuvato, occorrendo, da due Scrutatori.

due Scrutatori.

Qualunque socio potrà prendere visione dei Verbali delle Assemblee negli uffici della società dal momento della trascrizione nel Libro delle Decisioni dei Soci.

#### Articolo 13

##### DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino oltre la metà del Capitale Sociale. Invece l'Assemblea che delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, e/o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci, delibera col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

#### Art. 14

##### AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Amministratore Unico o in alternativa da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri.

La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi Amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, durano in carica per un biennio e sono rieleggibili; ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni, fermo restando la competenza dell'assemblea ordinaria, per la determinazione di cui al n. 3 (tre) dell'art. 2364 del c.c. relativamente ai compensi.

L'Assemblea dei Soci nomina all'interno del Consiglio di Amministrazione il Presidente e due Vice-Presidenti.

Nel periodo di intercorrenza fra la data di decadenza per scaduto biennio di carica e quella dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio stesso.

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intenderà cessato e si dovrà subito convocare l'assemblea per le nuove nomine. Alla sostituzione dei Consiglieri che cessano dalla carica per dimissioni o per altre cause si provvederà ai sensi dell'art. 2386 c.c.

Qualunque socio potrà prendere visione dei Verbali delle Assemblee negli uffici della società dal momento della trascrizione nel Libro delle Decisioni dei Soci.

#### Articolo 13

##### DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del Capitale Sociale.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti salvo i casi previsti dal terzo comma dell'art. 2479-bis del codice civile.

#### Art. 14

##### AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Amministratore Unico o in alternativa da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.

La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi Amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per un biennio, o, se consentito dalle specifiche norme di legge tempo per tempo vigenti che regolano le società a partecipazione pubblica, per altro periodo superiore indicato all'atto della loro nomina, e sono rieleggibili; ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni, fermo restando la competenza dell'assemblea, per la determinazione di cui al n. 3 (tre) dell'art. 2364 del c.c. relativamente ai compensi, nei limiti previsti dalle specifiche norme tempo per tempo vigenti che regolano le società a partecipazione pubblica.

L'Assemblea dei Soci nomina all'interno del Consiglio di Amministrazione il Presidente e due Vice-Presidenti.

Nel periodo di intercorrenza fra la data di decadenza per scaduto mandato di carica e quella dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio stesso.

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intenderà cessato e si dovrà subito convocare l'assemblea per le nuove nomine.

Alla sostituzione dei Consiglieri che cessano dalla carica per dimissioni o per altre cause si provvederà

ai sensi dell'art. 2386 c.c. L'amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società consortile. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza generale della società consortile spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo art. 15).

#### Art. 15

##### IL PRESIDENTE E I VICE PRESIDENTI

Il Presidente convoca il consiglio di Amministrazione nei casi previsti dal successivo art. 17 (diciassette) e lo presiede.

La firma e la rappresentanza sociale sono affidate anche in giudizio, al Presidente, a meno che non siano state attribuite all'Amministratore Delegato.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente delegato.

#### Art. 16

##### AMMINISTRATORE DELEGATO

Il Consiglio di Amministrazione, con decisione motivata, può nominare un Amministratore Delegato che dura in carica fino allo scadere stabilito dal Consiglio di Amministrazione e comunque, fino alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione medesimo. Qualora venga nominato un Amministratore Delegato i suoi poteri sono stabiliti all'inizio di ogni mandato con apposita delega da parte del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza dell'amministratore delegato le relative funzioni sono svolte dal Presidente.

#### Art. 17

##### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente delegato nella sede della Società od anche in altro luogo, con avviso spedito almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di raccomandata o a mano con la data e la firma di ricezione ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo fatto pervenire al domicilio, al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicati dall'amministratore, fermo restando che, qualora non sia stato indicato un numero di telefax o un indirizzo di posta elettronica, l'avviso deve essere fatto pervenire a mezzo raccomandata e, per i casi urgenti, con telegramma, telefax o per posta elettronica da inviare almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica nonché il sindaco ed il revisore, se nominati.

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità ed almeno una volta ogni trimestre o quando ne facciano richiesta scritta un

#### Art. 15

##### IL PRESIDENTE E I VICE PRESIDENTI

Il Presidente convoca il consiglio di Amministrazione nei casi previsti dal successivo art. 17 (diciassette) e lo presiede.

La firma e la rappresentanza sociale sono affidate anche in giudizio, al Presidente, a meno che non siano state attribuite all'Amministratore Delegato.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente delegato.

#### Art. 16

##### AMMINISTRATORE DELEGATO

Il Consiglio di amministrazione, con decisione motivata, può nominare un Amministratore Delegato che dura in carica fino allo scadere stabilito dal Consiglio di Amministrazione e comunque, fino alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione medesimo. Qualora venga nominato un Amministratore Delegato i suoi poteri sono stabiliti all'inizio di ogni mandato con apposita delega da parte del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza dell'amministratore delegato le relative funzioni sono svolte dal Presidente.

#### Art. 17

##### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente delegato nella sede della Società od anche in altro luogo, con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, per i casi urgenti, con telegramma da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità ed almeno una volta ogni trimestre o quando ne facciano richiesta scritta un terzo dei Consiglieri in carica o del Collegio Sindacale.

Art. 18  
VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del C. di A. è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica fra i quali vi sia anche il Presidente o un Vice Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta.

Delle deliberazioni si farà constare mediante verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal Presidente della seduta e dal segretario.

Art. 19  
COMPITI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione provvede, con ogni e più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ad eccezione delle competenze esclusivamente riservate all'Assemblea dei Soci dal presente Statuto e dalle norme di legge.

In particolare il Consiglio:

- a) predispone l'organica programmazione e le direttive generali per tutte le attività sociali al fine del raggiungimento degli scopi statutari.
- b) Esamina e propone all'Assemblea le eventuali variazioni allo statuto.
- c) Compila i bilanci consuntivi e di previsione e le relazioni annuali all'Assemblea.
- d) Delibera circa la partecipazione della Società ad enti, istituti, organismi e società, designando, ove occorra, le persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa.
- e) Cura l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea.
- f) Delibera circa la costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di impiego e di lavoro dei dipendenti della società, fissandone e disciplinandone altresì le mansioni, il trattamento economico, le eventuali cauzioni da prestare, etc.
- g) Delibera circa gli acquisti, le permutate, le alienazioni, mobiliari ed immobiliari ed in genere circa la costituzione, modificazione ed estinzione di qualsiasi diritto reale.
- h) Transige e compromette, muove e sostiene liti e ne rende conto, nomina procuratori speciali, fissandone le attribuzioni, accorda pegni ed ipoteche nonché fidejussioni, garanzie semplici e garanzie reali, consente trascrizioni, rifusioni, postergazioni, surroghe, cancellazioni ed annotazioni di vincolo, svincolo, traslazioni,

terzo dei Consiglieri in carica o l'organo di controllo se nominato.

Art. 18  
VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del C. di A. è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica fra i quali vi sia anche il Presidente o un Vice Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta.

Delle deliberazioni si farà constare mediante verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal Presidente della seduta e dal segretario.

Art. 19  
DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo provvede, con ogni e più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ad eccezione delle competenze esclusivamente riservate all'Assemblea dei Soci dal presente Statuto e dalle norme di legge.

In particolare l'organo amministrativo:

- a) predispone l'organica programmazione e le direttive generali per tutte le attività sociali al fine del raggiungimento degli scopi statutari.
- b) Esamina e propone all'Assemblea le eventuali variazioni allo statuto.
- c) Compila i bilanci consuntivi e di previsione e le relazioni annuali all'Assemblea.
- d) Delibera circa la partecipazione della Società ad enti, istituti, organismi e società, designando, ove occorra, le persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa.
- e) Cura l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea.
- f) Delibera circa la costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di impiego e di lavoro dei dipendenti della società, fissandone e disciplinandone altresì le mansioni, il trattamento economico, le eventuali cauzioni da prestare, etc.
- g) Delibera circa gli acquisti, le permutate, le alienazioni, mobiliari ed immobiliari ed in genere circa la costituzione, modificazione ed estinzione di qualsiasi diritto reale.
- h) Transige e compromette, muove e sostiene liti e ne rende conto, nomina procuratori speciali, fissandone le attribuzioni, accorda pegni ed ipoteche nonché fidejussioni, garanzie semplici e garanzie reali, consente trascrizioni, rifusioni, postergazioni, surroghe, cancellazioni ed annotazioni di vincolo, svincolo, traslazioni, rinunci ad ipoteche legali e rende altre dichiarazioni di ogni sorta presso i pubblici registri automobilistici, censuari e nel gran

rinunci ad ipoteche legali e rende altre dichiarazioni di ogni sorta presso i pubblici registri automobilistici, censuari e nel gran libro del debito pubblico.

i) Cura la pubblicazione, a norma di legge, del bilancio e del conto perdite e profitti.

l) Nomina l'amministratore delegato.

m) Delibera in generale circa tutto quanto necessario per l'attuazione delle finalità sociali.

#### Art. 20

##### COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente; a favore degli stessi potranno altresì essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

#### Art. 21

##### COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea, qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 2477 commi 2 e 3 (nomina obbligatoria), nomina un Collegio Sindacale determinandone il compenso ai sensi di legge, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

libro del debito pubblico.

i) Cura la pubblicazione, a norma di legge, del bilancio e del conto perdite e profitti.

l) Nomina l'amministratore delegato.

m) Delibera in generale circa tutto quanto necessario per l'attuazione delle finalità sociali.

#### Art. 20

##### COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente, nel rispetto di quanto previsto dalle specifiche norme di legge tempo per tempo vigenti che regolano le società a partecipazione pubblica; a favore degli stessi potranno altresì essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia e specificatamente quella relativa alle società a partecipazione pubblica.

#### Art. 21

##### ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

I soci possono nominare un organo di controllo, costituito da un unico sindaco, o un revisore. La nomina del sindaco o del revisore è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'articolo 2477 Codice Civile.

Il sindaco unico viene nominato ai sensi dell'articolo 2477 Codice Civile.

Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis Codice Civile ed inoltre esercita la revisione legale dei conti, se non diversamente stabilito dall'assemblea dei soci che ne dispone la nomina; in relazione a ciò il sindaco dovrà essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 Codice Civile.

La retribuzione annuale del sindaco è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al sindaco, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il sindaco deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte ai soci.

Si applica la disposizione di all'articolo 2409 Codice Civile.

In alternativa al sindaco la revisione legale dei conti

<p style="text-align: center;">Art. 22 ESERCIZIO SOCIALE</p> <p>L'Esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p>	<p>della società può essere esercitata da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, nominato dall'assemblea dei soci, su proposta motivata del sindaco se nominato. Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2399 Codice Civile. Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dal conferimento dell'incarico. L'incarico può essere rinnovato senza alcuna limitazione. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, sentito il sindaco se nominato.</p> <p>Il Revisore Legale può dimettersi dall'incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con apposito regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del D.lgs. 39/2010.</p> <p>Della decisione di revoca, dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, la società e il Revisore Legale devono darne tempestiva informazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate.</p> <p>Il revisore svolge le funzioni di cui all'articolo 14 del D.lgs. 39/2010; si applica inoltre la disposizione di cui all'articolo 15 del D.lgs. 39/2010.</p> <p style="text-align: center;">Art. 22 ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI</p> <p>L'Esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p> <p>Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sulla gestione, qualora ne ricorra l'obbligo, provvedendo a depositare copia del bilancio e della relazione sulla gestione se redatta nella sede sociale almeno quindici (15) giorni prima della presentazione ai soci per la decisione di approvazione. Qualora siano nominati il sindaco o il revisore, il bilancio, con la relazione se redatta, deve essere comunicato dall'organo amministrativo all'organo di controllo, almeno trenta (30) giorni prima della presentazione ai soci per la decisione di approvazione.</p> <p>Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro l'organo amministrativo deve segnalare nella sua</p>
---	---

Art. 23  
RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti, dedotte le eventuali perdite degli esercizi precedenti, saranno ripartiti nel modo seguente:

a) 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) 10% (dieci per cento) al fondo di riserva straordinario;

c) la restante parte, salvo diversa delibera assembleare, sarà destinata ad iniziative connesse allo sviluppo dell'area interessata dal patto territoriale.

Art. 24  
MODALITA' NOMINA LIQUIDATORI E  
LIQUIDAZIONE

Quando si verifica una delle cause che comporta lo scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione della Assemblea dei soci.

L'Assemblea convocata a norma del presente articolo e con le maggioranze di cui all'art. 13 (tredici), dovrà deliberare sulla nomina del liquidatore, sulle modalità di liquidazione, sui poteri del liquidatore, e ne fisserà gli emolumenti.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore, valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Cod. Civ.

Art. 25  
DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, troveranno applicazione le disposizioni di legge contenute nel C.C. in materia di Società a responsabilità limitata nonché le norme delle leggi speciali in materia.

Art. 26  
CAUSE DI SCIoglIMENTO

Le cause di scioglimento e liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge".

relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Art. 23  
RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti, dedotte le eventuali perdite degli esercizi precedenti, saranno ripartiti nel modo seguente:

a) 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) almeno il 10% (dieci per cento) al fondo di riserva straordinario.

La restante parte, salvo diversa delibera assembleare derivante dall'applicazione di norme regolanti le società partecipate da pubbliche amministrazioni, sarà destinata ad iniziative connesse allo sviluppo dell'area interessata dal patto territoriale.

Art. 24  
MODALITA' NOMINA LIQUIDATORI E  
LIQUIDAZIONE

Quando si verifica una delle cause che comporta lo scioglimento della Società, l'organo amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione della Assemblea dei soci.

L'Assemblea convocata a norma del presente articolo e con le maggioranze di cui all'art. 13 (tredici), dovrà deliberare sulla nomina del liquidatore, sulle modalità di liquidazione, sui poteri del liquidatore, e ne fisserà gli emolumenti.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore, valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Cod. Civ.

Art. 25  
CAUSE DI SCIoglIMENTO

Le cause di scioglimento e liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge".

Art. 26  
CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i Soci, oppure tra i Soci e la Società, gli Amministratori, i Liquidatori, Sindaci o Revisori, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione esperito da una camera conciliativa istituita ai sensi di Legge. Rimane comunque salva la possibilità di ricorrere ad un Arbitro Unico nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

L'arbitro unico deciderà entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo

per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e le altre tempo per tempo vigenti.

L'arbitro unico stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato e le eventuali modalità di ripartizione.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

La presente clausola non si applicherà alle controversie nelle quali la Legge prevede obbligatoriamente l'intervento dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 27

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, troveranno applicazione le disposizioni di legge contenute nel C.C. in materia di Società a responsabilità limitata nonché le norme delle leggi speciali in materia.